

Autorità: Tribunale Ravenna

Data: 30/09/2015

n. 174

Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Contratto particolare) - Mansioni inferiori - - demansionamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Rivero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 07.05.2014 al n. 577 2014 del registro generale contenzioso promossa da:

- P.G. nato a Ravenna (RA) il ... residente a Ravenna (RA) Viale A. n. 70 (CODICE FISCALE: ...)

rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Bagnara ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Ravenna (RA) Via L.C. n. 39, giusta delega a margine dell'atto introduttivo.

Contro

-HERA S.P.A.

con sede in Bologna (BO) Viale C.B.P. n. 2 - 4

(CODICE FISCALE: ...)

in persona del Procuratore Speciale Dott. Giancarlo Cosimo Campri (come da procura notarile che in copia si allega)

Rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pivato del foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Baraccani del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiara Baraccani, sito in Ravenna, Via G. n. 39;

convenuta

Oggetto: mansione.

Conclusioni

All'udienza del 22.09.2015 i procuratori delle parti hanno concluso:

- per la parte ricorrente: "Rejectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che, a P.G., dall'01.03.2013 a tutt'oggi, sono state assegnate mansioni inferiori e comunque non equivalenti, e conseguentemente condannare HERA S.P.A., con sede in Viale C.B.P. 2-4 Bologna (BO), in persona del suo legale rappresentante prò tempore, a reintegrare il ricorrente nelle mansioni svolte fino al 28.12.2013 e comunque in mansioni tecniche equivalenti, del 6a livello del CCNL per il Settore Gas - Acqua. Con risarcimento dei danni tutti e con vittoria di spese, e competenze del giudizio, oltre al contributo previdenziale integrativo ed all'I.V.A., come dovuti per legge".

- per la parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, nella sua veste di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis e previa ogni e più opportuna declaratoria di ragione e di legge così pronunciare - nel merito - rigettare le domande del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi".

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 07.05.2014 P.G. adiva questo giudice del lavoro contro HERA S.P.A. chiedendo che, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto allegate nell'atto, venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe in relazione ad un asserito demansionamento subito nell'ultimo periodo del rapporto.

HERA S.P.A. convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione.

La causa è stata istruita col deposito di documenti e l'assunzione di prove testimoniali; quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente ha allegato, a fondamento della domanda, di essere stato addetto per lungo tempo alle "mansioni tecniche" di cartografo di base fino al 28.02.2013; e dall' 01.03.2013 al lavoro di campionamento acqua; quindi dal 26.08.2013 alle "mansioni amministrative" di controllo pagamento "bollettini bianchi"; e di seguito dal novembre 2013 alle mansioni di controllo e verifica tariffe nel servizio no emergency, che svolge tuttora.

2.- La prima questione da decidere attiene all'applicabilità della nuova più permissiva normativa in materia di ius variandi ex art. 2103 c.c. nel testo modificato dal d.lgs. 81/2015. La nuova normativa però non si può applicare alla fattispecie perché il fatto generatore del diritto allegato nel giudizio (il demansionamento) si è prodotto nel vigore della legge precedente. Ed il fatto che segna il discrimine tra una normativa e l'altra è proprio il prodursi del demansionamento. A nulla contando invece che esso continui nel vigore della legge successiva; la quale peraltro non contiene alcuna norma di natura retroattiva e nemmeno di diritto intertemporale.

3.- La seconda questione da risolvere nell'economia della causa attiene logicamente - come subito emergerà - all'indeterminatezza della domanda formulata in ricorso; la quale sui "darmi tutti" non contiene in realtà nulla in termini di allegazioni e tantomeno di deduzioni probatorie: nemmeno una parola. Non solo nel quantum (su cui al limite si sarebbe potuto fare rinvio ai poteri equitativi del giudice, se però si fosse saputo preliminarmente di cosa si stesse parlando); ma appunto neppure sulla questione preliminare nell'an (quali danni), della loro tipologia, esistenza, natura.

La domanda è quindi del tutto indeterminata.

4.- Ciò ha immediate ricadute sulla stessa questione del demansionamento relativo al periodo in cui il ricorrente avrebbe lavorato come addetto al campionamento acque (e lo stesso vale per il 2° periodo di dedotto demansionamento).

Si tratta di questione (i) del passato che potrebbe (o) avere solo un rilievo risarcitorio che però questo giudice non ha il potere di deliberare per carenza di interesse; perché appunto dallo stesso esame non può sortire alcuna conseguenza giuridica; posto che ai fini della residua domanda (di natura reale) concernente l'esatta adibizione alle mansioni confarmi alla qualifica, possono rilevare soltanto le mansioni attuali.

Peraltro due parole vanno dette anche su questo periodo del passato per rilevare la pretestuosità delle affermazioni attoree. Se è vero che le prove in atti consentono di affermare: a) che i servizi cartografici ai quali era addetto il ricorrente siano stati trasferiti per motivi organizzativi dalla convenuta prima a Forlì Cesena, poi a Bologna; b) che al ricorrente sia stato offerto prima il trasferimento a Forlì, poi quello a Bologna che non ha però mai accettato (né prima né dopo la causa); c) e per di più, egli era stato pure notiziato della mobilità per lo stesso servizio di Ferrara, ma non ha mai fatto domanda.

Onde, davvero non si capisce come possa chiedere di essere reintegrato nelle stesse mansioni di cartografo; che lui vuole però concentrate a Ravenna, come se potesse decidere lui da solo (o il giudice per lui) su come vada organizzata l'impresa ed in quale luogo vadano esercitate certe mansioni.

5.- Rimane il tema dell'attuale adibizione dei ricorrente (a partire dal 25.11.2013), periodo da cui secondo il ricorrente svolge il ruoto di controllo e verifica tariffe. In realtà le prove in atti hanno consentito di dimostrare sul punto che il ricorrente (VI livello) è addetto al settore tariffe non Emery, cui prima era adibita una collega di VII° livello (la R.). Si tratta di un lavoro complesso ed importante nella gestione della impresa. Attualmente il ricorrente si occupa dell'inserimento delle tariffe nel sistema informatico per la generazione delle fatture; ma una volta acquisita la prima conoscenza, egli dovrà operare le modifiche al sistema informatico ed implementare e collaudare i motori di calcolo.

Nel servizio attualmente lavorano pure un VIII° livello ed un VI° livello (proveniente da un V livello; come peraltro, già, il ricorrente). Si consideri inoltre che non esiste in Area la distinzione tra impiegati tecnici e impiegati amministrativi; e che non esiste alcuna posizione tecnica attualmente disponibile per il ricorrente; onde la stessa domanda di illegittima adibizione potrebbe portare addirittura (e paradossalmente) al licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo, per impraticabilità di *repechage*.

6.- Peraltro il confronto con la declaratoria di VI° livello del Contratto collettivo, l'unica verifica che conta sul punto, attesta che si tratti di lavoro ad elevato contenuto specialistico, in autonomia, con responsabilità dei risultati che sono le caratteristiche precipue del livello, compresenti anche nella funzione assegnata al ricorrente.

7.- In effetti- ad avviso di questo giudice - per ridurre il rischio di arbitrio interpretativo indotto dalla pluralità e genericità dei parametri di giudizio, e dimostrare senso pratico ed equilibrio, in questa materia è opportuno rispettare e valorizzare quanto più possibile la contrattazione collettiva. La quale conoscendo la realtà organizzativa è la più adatta a gestire la mobilità infraziendale tenendo conto delle innovazioni tecniche e dell'esigenze delle parti. Occorre quindi dare valore alla volontà delle parti collettive. Preservare la legittimità della contrattazione sulla classificazione del personale che rappresenta la stratificazione di valutazioni collettive, anche risalenti, sul valore di determinate mansioni.

Le classificazioni del personale integrano sistemi complessi perché rappresentano il risultato di valutazioni articolate e sono rivolte al perseguimento di plurimi interessi che hanno riguardo ad una varietà di questioni: dalla distribuzione del reddito, al mantenimento dei livelli occupazionali; dallo sviluppo della produttività alle progressioni professionali; a finalità sociali ed al costo del contratto. Pertanto se è vero che l'art. 2013 c.c. è norma di garanzia individuale, a tutela della professionalità di ogni singolo lavoratore, anche rispetto alla classificazione collettiva, secondo il meccanismo dell'inderogabilità in *peius*. E' anche vero che le regole sull'inquadramento professionale sono scritte dalle parti collettive; sono loro che sanno cosa hanno voluto dire quanto hanno inserito una figura in un livello o in altro. Il primo passo obbligato nella soluzione di queste vicende è l'analisi ragionata, sistematica e rispettosa del contratto collettivo.

Dare legittima prevalenza alla contrattazione significa anzitutto che non sia possibile, nel rivendicare un inquadramento superiore, modificare i criteri di classificazione generati previsti dalle parti, sovrapponendone altri; come ad es. la distinzione, introdotta a sostegno della domanda in questa causa, tra impiegato tecnico o amministrativo che non esiste.

Neppure il giudice può fare ciò trattandosi di materia riservata agli agenti contrattuali collettivi.

Come insegna la giurisprudenza (Cass. 14546/2000) quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore ad una determinata qualifica o categoria deve essere condotto alla stregua della disciplina collettiva - "le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante" per la classificazione delle mansioni - "e non già in base a criteri distintivi elaborati in astratto" dalle parti o dal giudice. Altro importante momento in cui occorre riconoscere una particolare efficacia alla regolamentazione collettiva è proprio in occasione di modifiche organizzative ed occorre procedere ad una nuova allocazione della forza

lavoro.

8.- Inoltre, quanto alla natura del giudizio di equivalenza sotteso allo spostamento da una mansione all'altra, è opportuno considerare che oramai la tendenza evolutiva della giurisprudenza, soprattutto a fronte di modifiche organizzative in atto come quelle emergenti in questa causa, è nel senso di considerare l'equivalenza ex art. 2103 c.c. (vecchio testo) in senso dinamico, oggettivo, flessibile, ed il più conforme possibile alla classificazione del personale; in una prospettiva di polivalenza e di valorizzazione ovvero in modo da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle capacità professionali, con conseguenti possibilità di miglioramento professionale e di maggiore possibilità occupazionale.

Come il ricorrente avrebbe sicuramente affermato nel giudizio qualora a seguito dello spostamento delle mansioni altrove e del suo rifiuto di trasferimento altrove, egli fosse stato licenziato qualora il datore avesse optato per questa diversa soluzione organizzativa.

9.- Sulla scorta di tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali possono essere compensate in relazione alla natura della controversia e dei rapporti tra le parti.

PQM

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

Respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Ravenna, 22.09.2015

Note

Legislazione Correlata (4)

DLT 15 giugno 2015 n. 81, Art. 3

DLT 15 giugno 2015 n. 81

L 10 dicembre 2014 n. 183, Art. 1, comma 7

Codice Civile, Art. 2103

Portali (2)

Giustizia Civile.Com NOTA - L'adibizione a mansione equivalente tra il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 2103 c.c. (Conte Dario)

Ilgiuslavorista GIURISPRUDENZA COMMENTATA - Il nuovo art. 2103 c.c. al vaglio della giurisprudenza di merito (Sartori Marco)

Utente: unid101 UNIV.DI ROMA LA SAPIENZA

www.iusexplorer.it - 20.09.2017